

Q. Ut A/B/C



Regione Lombardia

DECRETO N° 4619

Del 9/05/2007

Identificativo Atto n. 513

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto MISURE STRAORDINARIE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO.

→ L'invio di suini in paese di Cavenago è opportuna se provenienti dal SV. di provenienza 94 ore prima.

→ somministrare lo vif lauro sulle interazioni di suini (non solo da Lombardia); e sulle distanze che non di trasporto.

→ Conferire al ma troppo serioso K. MUS. AVJESZKY-15C obbligo cura di effettuare un prelievo su tutti i suini dell'allevamento e sulle carni di suini versati. (no campioni da 12 e 20)

L'atto si compone di 1 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

[Handwritten signature]





**Regione Lombardia**

---

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PROGRAMMAZIONE VETERINARIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

VISTI:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suini;
- l'O.M. 26 luglio 2001 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini";
- l'O.M. 23 febbraio 2006 "Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi";
- l'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 "Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali";

PRESO ATTO che la Malattia Vescicolare di Suini è stata accertata in Lombardia in data 7 maggio 2007, dopo che tutti gli allevamenti della regione erano stati sottoposti entro il 28 febbraio 2007 a un accertamento sierologico;

CONSIDERATO che devono essere adottate misure urgenti per evitare la diffusione del virus responsabile della Malattia Vescicolare dei Suini;

VISTO il combinato disposto dell'art. 16 e dell'allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 prevede una sanzione amministrativa in caso, tra l'altro, di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini;

RITENUTO di approvare un documento contenente le misure straordinarie di cui agli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

RITENUTO di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

**DECRETA**

1. di approvare il documento contenente le misure straordinarie di cui agli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;



**Regione Lombardia**

- 
2. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
  3. di stabilire che il presente decreto:
    - a. entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
    - b. viene pubblicato sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente della Struttura  
Programmazione Veterinaria, e Rapporti Internazionali  
(Mario Astuti)

5

-

3

## ALLEGATO 1

MISURE STRAORDINARIE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA  
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

1. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in regione Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica da un veterinario ufficiale nelle 48 ore che precedono il carico; l'attestazione favorevole della visita clinica deve essere riportato sul documento di accompagnamento - modello 4.
2. Dalle province indicate nell'Allegato 2 è vietata la movimentazione degli animali della specie suina verso la restante parte del territorio nazionale, nonché verso gli altri Stati Membri della U.E. ed i Paesi terzi.
3. Nelle province indicate nell'Allegato 2 sono vietate tutte le movimentazioni da e verso le stalle di sosta, ad eccezione dello spostamento degli animali già presenti, direttamente verso un impianto di macellazione.
4. Tutte le aziende suinicole, così come definite all'art. 1, lettera a) del D. Lvo 196/99 situate nelle province di cui all'Al. 2, devono essere sottoposte ad un controllo sierologico, da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio, secondo le procedure previste dall'OM 26 luglio 2001 (P 5%; IC 95%). I campioni devono essere inviati all'IZS competente per territorio utilizzando la scheda campioni sulla quale deve essere specificato "riacquisizione accreditamento". A tal fine sono considerati validi i prelievi effettuati a far data dal 1° maggio 2007.
5. Le misure di cui ai precedenti punti 2 e 3 verranno mantenute almeno sino al completamento di quanto disposto al punto 4;
6. Salvo norme più restrittive previste nelle Zone di Protezione e di Sorveglianza istituite intorno ai focolai, **all'interno di una provincia di cui all'Allegato 2** è possibile movimentare suini solo da un allevamento sottoposto favorevolmente a controllo sierologico eseguito non prima del 1° maggio 2007, verso un altro allevamento riaccreditato, oppure verso un macello;
7. In deroga al punto 2, fatto salvo le norme più restrittive previste nelle Zone di Protezione istituite intorno ai focolai, è possibile movimentare suini provenienti **dalle province di cui all'Al. 2 verso altri allevamenti o impianti di macellazione**, alle seguenti condizioni:
  - a) gli allevamenti di provenienza siano stati riaccreditati:
    - da non più di 14 giorni, se ubicati in Zona di Sorveglianza
    - da non più di 28 giorni, se ubicati in zona libera delle province stesse;
  - b) i suini siano correttamente identificati;
  - c) visita clinica effettuata dal Veterinario Ufficiale nelle 48 ore che precedono il carico;
  - d) preavviso del Servizio Veterinario di partenza al Servizio Veterinario di destinazione, almeno 24 ore prima dello spostamento;



- e) il trasporto deve avvenire direttamente dall'allevamento di provenienza all'allevamento o al macello di destinazione, come carico unico e quindi senza soste intermedie presso altri allevamenti;
- f) i veicoli devono essere lavati e disinfettati prima del trasporto; a dimostrazione dell'avvenuto lavaggio-disinfezione deve essere redatta l'apposita dichiarazione del trasportatore prevista dall'O.M. 26/7/2001 - art. 18 - comma 2 (vedi all.3); se l'allevamento di provenienza è ubicato in zona di Sorveglianza, tale dichiarazione deve essere controfirmata dal competente Veterinario Ufficiale.
- g) Inoltre, se gli animali provengono da un allevamento in zona di Sorveglianza:
  - l'obbligo di campionamento della partita, previsto dal DPR 362/96 nei 14 giorni precedenti il trasporto, è assolto mediante riaccreditamento dell'allevamento, come previsto alla precedente lettera a),
  - per destinazioni diverse dal macello, nell'azienda di provenienza non devono essere stati introdotti altri suini nei 21 giorni precedenti la movimentazione.

Gli animali sono quindi movimentati solo se scortati da un unico Modello 4, in cui la certificazione sanitaria, firmata dal Veterinario ufficiale, riporti l'attestazione dello stato sanitario del territorio in cui l'azienda è situata, la data dell'esito favorevole della prova sierologica eseguita sull'allevamento di provenienza, nonché l'esito della visita clinica.

Qualora presso un impianto di macellazione dovessero giungere animali provenienti da allevamenti ubicati nelle province di cui all'All. 2 sprovvisti delle certificazioni previste, onde evitare inconvenienti nella fase di certificazione dei prodotti da essi derivati, sarà disposto l'abbattimento e la distruzione della partita.

- 8. Al fine di intensificare le misure di prevenzione per la MVS, nei macelli sono rafforzati i controlli documentali e di identità degli animali introdotti nonché la verifica delle operazioni di disinfezione delle stalle annesse agli impianti stessi e la verifica della corretta disinfezione di tutti gli automezzi dopo lo scarico degli animali;
- 9. Analogamente devono essere rafforzate le misure di biosicurezza rivolte alla prevenzione della diffusione della malattia. In particolare:
  - le consegne di mangime nelle aziende ubicate nelle province di cui all'All.2 dovranno avvenire direttamente dalla ditta fornitrice verso l'allevamento con unico trasporto e, quindi, senza tappe intermedie in altri allevamenti;
  - il ritiro in azienda dei suini morti deve avvenire all'esterno del perimetro aziendale.
- 10. Il manuale operativo per le malattie vescicolari e il modello di accompagnamento campioni sono reperibili sul sito del Centro nazionale di riferimento per le malattie vescicolari ([www.cerves.it](http://www.cerves.it)).



**ALLEGATO 2**

PROVINCE INTERESSATE DA FOCOLAI DI MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO:

- CREMONA

1



Allegato 3

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI SUINI

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo... dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Or
Nomeativo azienda		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

A seguito della sezione, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione, i.e. pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i compartimenti dell'automezzo, la cassa di carico, ruote dell'automezzo e cabina del conducente.

La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Or
Nom. impianto disinfez.		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfestante utilizzato è stato:

Data	Luogo	
Nome dell'operatore e conducente in stampatello		

1

